



# Comune di Bassano del Grappa

## ORDINANZA

<b>Registro Unico</b>	95 del 13/03/2021
-----------------------	-------------------

<b>Area</b>	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

**OGGETTO: DEROGA DALL'OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE PER LE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI DOMENICA 14 MARZO 2021**

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione veneto per la gestione dell'emergenza sanitaria;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** in particolare l'art. 4 del predetto D.P.C.M. 2 marzo 2021 avente ad oggetto "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali?" che recita: "Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14."

**Visto** l'allegato 9 al D.P.C.M. 2 marzo 2021 che detta specifiche disposizioni per l'esercizio delle attività finalizzate alla cura alla persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori;

**Considerato** che, come preannunciato dalle agenzie di stampa, l'aggravamento del rischio pandemico comporta che a partire dalla giornata di lunedì 15 marzo 2021 e per

le settimane successive, la Regione del Veneto sia classificata tra le Regioni con livello di rischio più elevato (“regioni in zona rossa”);

**Considerato** che con ripetuti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che elevano il principio del distanziamento sociale a regola fondamentale per il contrasto della diffusione del contagio da virus;

**Rilevato** che per i servizi alla persona tra le modalità operative da adottare va segnalato il dovere, per l'operatore economico, di:

- consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.;
- di organizzare le attività in modo tale che la permanenza dei clienti all'interno dei locali sia consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento;
- consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale :

**Evidenziate** tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, stabilite a livello statale e regionale, in particolare per le attività commerciali aperte al pubblico le stesse dovranno essere rispettate dalle attività di servizi alla persona, oltre agli eventuali protocolli integrativi che potrebbero essere emanati a livello regionale;

**Visto** l'art.20 commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercing approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 29/01/2015 ai sensi del quale tali attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle ore 22:00, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, inoltre osservando la chiusura domenicale e festiva, salve le giornate di deroga concesse dal Comune;

**Sentite** le categorie economiche del Distretto del commercio di Bassano del Grappa che hanno espresso parere positivo ed in particolare le associazioni degli artigiani e commercianti che hanno riportato la richiesta di apertura in deroga per la giornata di domenica 14 marzo 2021 da parte degli esercenti delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, nonché di studi di tatuaggio e piercing;

**Considerato che** l'Amministrazione Comunale intende facilitare lo svolgimento delle attività produttive limitate dall'epidemia di COVID-19 fermo restando l'adozione di ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;

**Rilevata** l'opportunità di accordare la deroga richiesta, al fine di garantire una diluizione degli accessi ai locali ove si esercita l'attività, fermo restando l'obbligo da parte degli operatori di:

- adottare ogni precauzione utile a garantire la salute degli operatori e degli utenti dal rischio di contagio;

- esercitare l'attività conformemente alle vigenti disposizioni riguardanti la limitazione degli spostamenti personali da parte degli utenti;

**Ritenuto** di consentire l'apertura facoltativa, in deroga, delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, nonché di studi di tatuaggio e piercing, in corrispondenza di **domenica 14 marzo 2021**;

#### **Visto**

- la L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modifiche;
- la L.R. Veneto 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modifiche;
- la L.R. Veneto 23 ottobre 2009 n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modifiche;
- il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercing approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 29/01/2015;
- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

#### **D I S P O N E**

1. l'apertura facoltativa, in deroga, delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, nonché di studi di tatuaggio e piercing, nella giornata di **domenica 14 marzo 2021**;
2. che, all'interno della fascia oraria prevista dal commi 2 e 3, dell'art. 20, del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer (07:00-22:00) l'esercente potrà liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nel limite massimo delle 13 ore giornaliere;
3. l'esercizio dell'attività comporta per gli operatori l'obbligo inderogabile di:
  - adottare ogni precauzione utile a garantire la salute degli operatori e degli utenti dal rischio di contagio adottando il protocollo operativo di cui all'allegato 9 al D.P.C.M. 2 marzo 2021;
  - esercitare l'attività conformemente alle vigenti disposizioni riguardanti la limitazione degli spostamenti personali da parte degli utenti;
4. è sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, di un cartello indicante l'orario prescelto e l'eventuale giornata (o giornate) di chiusura;

#### **AVVERTE**

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

#### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

#### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei

modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso

*Dalla Residenza municipale, 13 marzo 2021*

**IL SINDACO  
ELENA PAVAN**

(documento sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

Il presente provvedimento venga trasmesso a:

- albo pretorio telematico
- Prefettura di Vicenza
- Commissariato di Polizia
- Stazione dei Carabinieri
- Gruppo Guardia di Finanza
- Comando Polizia Locale
- Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato)
- Servizi e Uffici competenti: Area 5 Suap - Ufficio stampa